

FOGLIO INFORMATIVO

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Prestito con delegazione di pagamento al datore di lavoro



Aggiornamento n. 4 Data ultimo aggiornamento Settembre 2007

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione sociale: Ducato SpA Indirizzo telematico: www.ducato.it Iscritta nell'elenco speciale ex Art. 107 D.Lgs. 385/93 Gruppo Banco Popolare Capitale Sociale: € 30.500.000,00 i.v.
Sede legale: Lucca, via Carlo Angeloni 45 Iscrizione UIC n. 35330 - Codice ABI n. 32883 Soggetta alla Vigilanza di Banca d'Italia Partita IVA e C.F. 04114010962 Riserve risultanti da ultimo bilancio: 279.436.012,00 Euro

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica.

Cessione del quinto
La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cedente lavora. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50. I finanziamenti prevedono, per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego.

Delegazione di pagamento
Prestito personale estinguibile a favore del mutuante mediante trattenuta di una quota di retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro del cedente/delegante (art. 1269 e D.P.R. n.180/50 e succ. reg.), previo conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro.

Eventuali servizi accessori
I finanziamenti prevedono (per obbligo di legge, nel caso di finanziamenti assistiti da cessione del quinto) la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego. Nel primo caso, l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del cedente/delegante, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul cedente/delegante, ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico di quest'ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Società Finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito. **Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento**

Essendo il prestito contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento una tipologia di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cedente/delegante non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dal contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio/delegazione di pagamento:

- L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) dell'Amministrazione/Datore di lavoro, presso cui il cedente/delegante lavora, sul proprio impegno a trattenerne le quote cedute dalla retribuzione mensile del cedente/delegante. Ducato (cessionaria) è autorizzata a trattenerne e compensare dal saldo del finanziamento tutte le somme corrisposte al cedente/delegante a titolo di prefinanziamento o di acconto nonché, nelle ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la cessionaria provvederà a proprio insindacabile giudizio).

- La prima rata scadrà il mese successivo alla notifica del contratto presso l'Amministrazione/Datore di lavoro o dipende il cedente/delegante.

- Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il cedente/delegante si riterrà concluso.

- Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimitazione, sull'importo non pagato gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà di Ducato di risolvere il contratto e decadere il cedente/delegante dal beneficio del termine.

- E' sempre facoltà del cedente/delegante di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al cedente/delegante al momento della erogazione che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto oltre alla commissione di estinzione anticipata, pari all'1% del capitale residuo.

- Le spese indicate nei punti B, C, D, E, F, G, H ed I della tabella relativa alle condizioni economiche, riportata sul frontespizio del contratto, essendo a carico del cedente/delegante, verranno trattenute da Ducato all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.

- E' facoltà del cedente/delegante richiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito.

Qualora la cessionaria ritenesse di concedere detta anticipazione, dalla somma così anticipata verrà trattenuta una commissione nella misura dell'1% dell'anticipazione medesima, convenuta in via aleatoria e forfetaria per un periodo di 90 giorni dal momento dell'erogazione dell'anticipazione stessa. L'anticipazione lorda sarà restituita in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediate trattenuta sulle somme da erogarsi a tale titolo. Qualora per qualsiasi causa il prestito non dovesse essere erogato, il cedente/delegante sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione; in caso di ritardo nel rimborso dell'anticipazione, a decorrere dal 91° giorno dalla data di erogazione, matureranno gli interessi di mora.

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti della cessionaria di considerare il cedente/delegante decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine e di considerare risolto il contratto, il cedente/delegante autorizza irrevocabilmente l'Amministrazione/Datore di lavoro a trattenerne, sull'ultima retribuzione ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - comprese le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto (TFR), l'importo del debito residuo calcolato nei termini di cui al contratto, e ad effettuare il versamento di questo direttamente alla cessionaria. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Amministrazione/Datore di lavoro risultasse insufficiente, il cedente/delegante autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

- Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del cedente/delegante, salvi comunque i diritti della cessionaria e ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all'estinzione del debito ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora, nella misura del 10% annuo, che decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna comunicazione. Qualora la retribuzione subisca una riduzione inferiore al terzo, il cedente/delegante autorizza sin da adesso l'Amministrazione/Datore di lavoro a trattenerne la quota mensile stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180).

- La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del cedente/delegante ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Ducato al momento dell'erogazione del prestito. È salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul cedente/delegante per le somme dovute a qualsiasi titolo.

- In caso di delegazione di pagamento, il cedente/delegante esonera espressamente la cessionaria dall'onere di preventiva richiesta di cui all'art. 1268, 2° comma, C.C.

- Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al cedente/delegante almeno una volta l'anno e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

- Il cedente/delegante si impegna a comunicare alla cessionaria eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e cambiamenti della dipendenza lavorativa, così come l'Amministrazione/Datore di lavoro da cui si allontana deve inviare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

- Il cedente/delegante consente sin da ora che la cessionaria possa cedere a terzi, totalmente o parzialmente, i diritti derivanti dal presente contratto.

- Per i dipendenti dello Stato, per compagnia assicurativa si deve intendere l'INPDAP.

- Per ogni controversia sorta tra la cessionaria e l'Amministrazione/Datore di lavoro è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale la cessionaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE DELL'OPERAZIONE (VALORI MAX.)

A. TAN (Tasso nominale annuo applicabile):	5,00 %	I. Commissione per anticipazione:	1% dell'importo anticipato
B. TAEG* (tasso annuo effettivo globale):		L. Spese di notifica:	€ 20,00
Cessione:	- sino ad € 5.000,00: max 30,00%; - oltre ad € 5.000,00: max 18,00 %	M. Spese per emissione duplicati di documenti:	€ 10,00
Delegazione:	- sino ad € 5.000,00: max 26,00%; - oltre ad € 5.000,00: max 20,00 %	N. Spese conteggio di estinzione anticipata:	€ 5,00
C. Commissioni finanziarie:	max. 20 % su montante	O. Oneri fiscali e spese di bollo:	come da normativa vigente
D. Spese accessorie:	max. € 600,00	P. Spese per prestazioni di garanzia:	a carico del cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia
E. Assicurazione:		Q. Penali per ritardato pagamento:	
- polizza rischio vita:	15% su montante	- interessi di mora	10% annuo
- rischi diversi impiego:	8% su montante	- spese sollecito epistolare	€ 5,00
- diritto fisso:	€ 60	- spese recupero telefonico	€ 20,00 ad intervento
F. Premio compensativo rischio insolvenza:	- max. 2% su montante (+ 0,50% spese amministrative) per durata 60 mesi - max. 4% su montante (+ 0,50% spese amministrative) per durata 120 mesi	- spese per intervento società esattive	30% dell'importo incassato
G. Commissioni accessorie:	max. 22 % su montante	R. Eventuali spese stragiudiziali	
H. Commissione di estinzione anticipata:	1% su capitale residuo	S. Eventuali spese legali:	secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

* Taeg calcolato sulla base dell'anno standard, ai sensi del D.M. Tesoro 6 Maggio 2000. Il tasso applicato da Bipielle Ducato sarà sempre nei limiti stabiliti dalla Legge 108/96

NOTE

- Le commissioni di cui alle lettere C e G si riferiscono alle commissioni addebitate per l'operazione da Ducato per l'istruttoria della pratica e alle commissioni dovute per l'intervento di Agenti in Attività Finanziaria, ovvero Mediatori Creditizi cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi

- Le spese indicate alla lettera D si riferiscono agli oneri di riscossione imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio ed ai costi sostenuti da Ducato per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto

- I costi indicati ai punti C, E, F, G, N non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

- Nel TAEG/ISC delle cessioni del quinto sono escluse le spese relative alle polizze (E,F).

Il tasso effettivo globale medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta e mediante inserimento sul sito internet www.ducato.it

LEGENDA

Centrale Rischi Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche...) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

Debito Residuo Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.

Durata del finanziamento Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Erogazione Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito.

Estinzione anticipata Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nel 1% del capitale residuo).

Insolvenza Mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.

Interessi di mora Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Penale estinzione anticipata Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.

Piano di ammortamento Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.

Quota capitale Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

Quota interessi Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Rata Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.

Rischio di credito Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'ente finanziatore.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l'inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale).

TAN (Tasso Annuo Nominale) Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso.

Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

Amministrazione/Datore di lavoro Soggetto giuridico (Ministeri, Forze dell'Ordine, Pubbliche Amministrazioni, Aziende Private) che, accogliendo la domanda di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, si costituisce terzo debitore ceduto, ai sensi del DPR n. 180/50 e della Legge civile (art. 1260 e segg. Cod. Civ.), per le quote di stipendio o di salario da corrispondere all'Intermediario finanziario che concede il prestito.

Cedente/Delegante Impiegato e salariato dipendente dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione o da Aziende Private che può contrarre prestito contro cessione di quote del proprio stipendio.

Cessionario Intermediario finanziario ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 DPR n.180/50.

Copertura Assicurativa Polizza a copertura dell'obbligazione contratta per il rischio vita e d'impiego. Per i dipendenti statali la copertura assicurativa è costituita dal Fondo per il credito, ai sensi dell'art. 16 DPR n. 180/50.

Cessione del quinto dello stipendio/Delegazione di pagamento Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato). È un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori, per la cessione del quinto, alla quinta parte dello stipendio mensile e, per la delegazione di pagamento, alla metà dello stipendio mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro della quota dovuta alla cessionaria.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO